

TAR LAZIO, Roma, Sez. II bis, 25 marzo 2010, n. 5291

La sottocommissione elettorale non è organo a sé, distinto dalla commissione elettorale, ma è la stessa commissione elettorale mandamentale, di cui riproduce l'esatta composizione, in ossequio alla "ratio" di un opportuno decentramento delle funzioni, ai fini del loro migliore esercizio nei mandamenti più popolosi. Ne consegue che "la previsione del comma 3 del citato articolo 25 [D.P.R. n. 223/1967], per il quale "il Presidente della Commissione mandamentale ripartisce i compiti fra questa e le Sottocommissioni e ne coordina e vigila l'attività", deve interpretarsi quale facoltà per il Presidente di una diversa ripartizione delle competenze e non quale necessità di un atto esplicito di conferimento di funzioni, da considerarsi proprie delle sottocommissioni in quanto attribuite all'organo di cui costituiscono articolazione organizzativa" (Consiglio di Stato, sez. V, 17 luglio 2000, n. 3923).

Nel caso di annullamento di un procedimento elettorale e di rinnovazione dello stesso a partire dagli atti più remoti affetti da vizi (e segnatamente dalle delibere della commissione elettorale adottate in composizione illegittima), il prefetto, nell'indire le nuove elezioni, non può mutare gli atti relativi all'elettorato passivo (formazione e presentazione delle liste dei candidati), mentre, per quanto riguarda l'elettorato attivo, la parziale rinnovazione del procedimento non può essere di ostacolo all'ammissione al voto di quanti nel frattempo avessero acquisito il relativo diritto (Consiglio di Stato, sez. V, 2 aprile 1982, n. 270).

Non si intende certamente disconoscere la facoltà - ammessa dalla giurisprudenza prevalente - di unire al primo modulo, che sia insufficiente a raccogliere il numero di firme di sottoscrittori necessario allo scopo, ulteriori moduli privi dell'indicazione dei candidati, del simbolo e della lista, purché sussistano elementi tali da dimostrare inequivocabilmente la consapevolezza, da parte dei sottoscrittori, di riferirsi a determinati candidati. Occorre tuttavia essere rigorosi sulle formalità alternativamente riconoscibili come idonee allo scopo: formalità la cui astratta fungibilità non può andare a detrimento dell'essenziale esigenza di certezza. A tal fine, è ragionevole richiedere non solo che i fogli (come nella specie) siano spillati - e quindi non mobili e non uniti da semplici spille "omega" - ma che altresì sussista un ulteriore elemento di collegamento degli stessi rappresentato da timbri o firme di collegamento, ovvero da un "segno di congiunzione inequivoca" (Consiglio di Stato, sez. V, 6 aprile 2007, n. 1533).

"Nemmeno è idonea, da sola, a surrogare le eventuali carenze formali l'"unicità" dell'autenticazione delle firme apposta in calce all'ultimo modulo, dal momento che il pubblico ufficiale attesta soltanto l'identità dei sottoscrittori e il loro numero, ma in mancanza dei riferiti presidi formali, la dichiarazione unica dell'autenticante non dà alcuna certezza in ordine alla sicura riferibilità delle firme alla presentazione di una determinata lista" (CGARS, 19 marzo 2010, n. 402). Si tratta di un'illegittimità "radicale e tale da compromettere la stessa giuridica esistenza della lista in discorso", con la conseguenza che "il relativo vizio esorbita dal campo applicativo della regolarizzazione" (CGARS, sent. cit.).

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 5402 del 2009, proposto da:
R. B., F. B. e B. B., rappresentati e difesi dagli Avv. ti Giuseppe Naccarato, Nicolo'

Paoletti e Federico Sorrentino, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Roma, Lungotevere delle Navi, 30,

contro

Commissione Elettorale Circondariale di Roma, in persona del legale rappresentante p.t.;

Sottocommissione Elettorale Circondariale del Circondario di Frascati, in persona del legale rappresentante p.t.;

Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante p.t.;

U.T.G. - Prefettura di Roma, in persona del legale rappresentante p.t., costituitisi in giudizio, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Gen.le dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; Adunanza dei Presidenti delle Sezioni per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale di Monte Porzio Catone, in persona del legale rappresentante p.t.;

Comune di Monte Porzio Catone, in persona del legale rappresentante p.t.;

nei confronti di

Provincia di Roma, in persona del legale rappresentante p.t., costituitasi in giudizio, rappresentata e difesa dagli Avv. ti Riccardo Giovagnoli e Massimiliano Sieni, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, via IV Novembre, 119/A; L. G., G. C., C. M., M. P., A. V., G. S., A. T., rappresentati e difesi dagli Avv. ti Federico Tedeschini e Gianmaria Covino, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, l.go Messico, 7;

G. I., T. G., M. C., G. D'A., E. R., R. M., D. Di G., C. S., L. M., E. P.,

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

dell'atto dell'8 giugno 2009 di proclamazione del sindaco e dei consiglieri comunali di Monte Porzio Catone;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, ivi compresi: quelli della Sottocommissione elettorale circondariale del circondario di Frascati, con cui è stata ricusata la lista elettorale “Verdi Bianchi e Rossi – Patto per Monte Porzio”, e in particolare il verbale n. 3 del 10.5.2009, nonché quello successivo di conferma n. 1 del 12.5.2009; le operazioni della Sottocommissione elettorale; gli atti di convocazione e di nomina della Sottocommissione elettorale circondariale del circondario di Frascati; ove occorra, le istruzioni ministeriali che regolano le operazioni elettorali e, in particolare, quelle di ammissione delle liste.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di: Ministero dell'Interno; Commissione Elettorale Circondariale di Roma; Sottocommissione Elettorale Circondariale del Circondario di Frascati;

U.T.G. - Prefettura di Roma;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Provincia di Roma;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di L. G.;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di G. C.;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di C. M.;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di M. P.;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di A. V.;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di G. S.;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di A. T.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 marzo 2010 il dott. Francesco Arzillo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

1. I ricorrenti hanno impugnato l'atto in data 8 giugno 2009, recante la proclamazione del Sindaco e dei Consiglieri comunali di Monte Porzio Catone, in esito alle elezioni svoltesi nei giorni 6 - 7 giugno 2009.

L'impugnazione è diretta a far valere l'illegittimità della ricusazione della lista "Verdi Bianchi Rossi Patto per Monte Porzio", disposta dalla Sottocommissione elettorale circondariale di Frascati in data 10 maggio 2009, con la seguente motivazione:

- *"i due modelli (base e integrativo), su cui sono state raccolte le firme dei sottoscrittori per la presentazione delle candidature, sono inadeguati a garantire il collegamento tra i singoli fogli sottoscritti e il contrassegno con la lista dei candidati. In particolare, i fogli intercalari dei modelli di presentazione delle candidature mancano del contrassegno di lista e dell'elenco dei candidati e, seppur spillati, non sono collegati tra loro e con la lista dei candidati da alcun timbro, firma o altro mezzo 'con vincolo di fede privilegiata' tale da garantire con assoluta certezza la riferibilità continua ai candidati [...]. RILEVA altresì la mancata indicazione, da parte del pubblico ufficiale che ha autenticato le firme, del numero complessivo delle autentiche effettuate".*

A sostegno dell'impugnazione, i ricorrenti hanno proposto un'articolata serie di censure coinvolgenti profili di violazione di legge e di principi di diritto, nonché di eccesso di potere.

1.1 Si sono costituiti in giudizio:

- l'Amministrazione dell'Interno, che chiede di essere estromessa dal medesimo per difetto di legittimazione passiva;
- la Provincia di Roma;
- i controinteressati L. G., G. C., C. M., M. P., A. V., G. S., A. T.

Con le ordinanze n. 1276/2009 e n. 154/2010, il Collegio ha disposto incumbenti istruttori, a tal fine disponendo anche la nomina di un commissario *ad acta*.

Il ricorso è stato infine chiamato per la discussione all'udienza pubblica del 25 marzo 2010, e quindi trattenuto in decisione.

2. Non si ritiene di far luogo all'estromissione dell'Amministrazione dell'Interno.

Infatti, pur non essendo parte necessaria del giudizio elettorale, essa ha in ogni caso interesse a partecipare al giudizio in esame dal momento che i suoi organi sono comunque coinvolti nel procedimento elettorale (TAR Abruzzo – Pescara, 7 ottobre 2004, n. 834; T.A.R. Sicilia, sez. Catania, II, 18 dicembre 2003, n. 2978). E ciò in particolare nel caso di specie, nel quale vengono in rilievo due censure che attengono alla composizione e alla competenza della Sottocommissione elettorale.

3. Con il primo motivo di impugnazione, parte ricorrente lamenta l'irregolare composizione della Sottocommissione elettorale di Frascati nella seduta del 10 maggio 2009, con particolare riferimento:

- alla mancata convocazione/presenza dei componenti effettivi (di designazione provinciale) T. e D'A.;
- all'omessa sostituzione degli stessi con i rispettivi membri supplenti;
- all'ingiustificata presenza dei due membri aggiunti di nomina prefettizia.

Con il secondo motivo, parte ricorrente lamenta poi l'incompetenza della medesima Sottocommissione, la quale - nel decidere in ordine all'ammissibilità delle liste - avrebbe svolto un'attività che in linea di principio deve considerarsi attribuita, in via ordinaria, alla Commissione elettorale, in mancanza di apposito espresso provvedimento con cui il Presidente di quest'ultima provveda a ripartire i relativi compiti in capo alle sottocommissioni (art. 25, comma 3, del D.P.R. n. 223/1967).

3.1 In punto di merito, partendo dalla seconda censura, il Collegio rileva che la stessa è infondata, in quanto non è necessaria una specifica delega di ripartizione di competenze in capo alle Sottocommissioni elettorali, da parte del Presidente della Commissione elettorale, affinché queste possano esercitare nel loro territorio i

compiti dell'organo maggiore procedendo alle operazioni di verifica della presentazione delle liste. Detta sottocommissione infatti non è organo a sé, distinto dalla commissione elettorale, ma è la stessa commissione elettorale mandamentale, di cui riproduce l'esatta composizione, in ossequio alla "ratio" di un opportuno decentramento delle funzioni, ai fini del loro migliore esercizio nei mandamenti più popolosi. Ne consegue che "la previsione del comma 3 del citato articolo 25, per il quale "il Presidente della Commissione mandamentale ripartisce i compiti fra questa e le Sottocommissioni e ne coordina e vigila l'attività", deve interpretarsi quale facoltà per il Presidente di una diversa ripartizione delle competenze e non quale necessità di un atto esplicito di conferimento di funzioni, da considerarsi proprie delle sottocommissioni in quanto attribuite all'organo di cui costituiscono articolazione organizzativa" (Consiglio di Stato, sez. V, 17 luglio 2000, n. 3923).

3.2 Passando all'esame della prima e fondamentale censura, avuto riguardo alle risultanze dell'accurata relazione istruttoria predisposta dal commissario "*ad acta*", il Collegio rileva anzitutto che la stessa non appare infondata nel merito.

Alla stregua del decreto n. 733 del 7 maggio 2004 del Presidente della Corte d'Appello di Roma (applicabile alla fattispecie, non essendo stato ancora ultimato il procedimento di nomina dei componenti designati nel 2008-2009), la Sottocommissione era composta dal Presidente (D'O.), da un componente effettivo di designazione prefettizia (Ti.), da un componente supplente di designazione prefettizia (Tu.), da tre componenti effettivi di designazione provinciale (D'A., To., C.), da tre componenti supplenti di designazione provinciale (P., S., B.).

Nella seduta del 10 maggio 2009 erano presenti, oltre al Presidente:

- un componente effettivo di designazione provinciale (C.);

- due membri aggiunti (V. e S.), designati dal Prefetto e nominati in applicazione dell'art. 4 del D.L. 27 gennaio 2009, n. 3, conv. con mod. dalla L. 25 marzo 2009, n. 26, e successivamente modificato dall'art. 3, comma 2, del D.L. 30 dicembre 2009, n. 194.

Ora, anche a voler superare le problematiche relative alle ragioni dell'assenza degli altri due membri di designazione provinciale (D'A. e B.) e alla ritualità della relativa convocazione, deve rilevarsi che effettivamente la composizione della Sottocommissione appare viziata a causa dell'omessa sostituzione degli stessi con i rispettivi membri supplenti, e dell'ingiustificata presenza dei due membri aggiunti di designazione prefettizia.

Al riguardo, è decisivo rilevare che la menzionata previsione del D.L. n. 3/2009 prevede la partecipazione dei membri aggiunti ai lavori "in caso di assenza degli altri componenti titolari o supplenti e nelle more dell'eventuale procedimento di decadenza previsto dall'articolo 23 del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223".

E' quindi evidente che la partecipazione di detti membri non può essere giustificata solo sulla base dell'allegazione dell'urgenza, ma deve trovare sostegno nella documentata indisponibilità non soltanto dei membri titolari, ma anche dei membri supplenti, e in particolare – per quanto qui interessa – dei membri supplenti di nomina provinciale. A ragionare diversamente, infatti, verrebbe svuotata di significato la previsione dell'art. 22, settimo comma, del D.P.R. n. 223/1967, secondo cui "I membri supplenti prendono parte alle operazioni della Commissione elettorale circondariale soltanto in mancanza dei componenti effettivi e, per quelli designati dal Consiglio provinciale, in corrispondenza delle votazioni con le quali gli uni e gli altri sono risultati eletti": previsione che appare volta a garantire un ragionevole equilibrio istituzionale-politico nella composizione

di un organismo preposto a svolgere una funzione estremamente delicata nel procedimento elettorale.

Da tutto ciò si ricava anche che la prova dell'indisponibilità dei membri supplenti presuppone a sua volta la prova della convocazione degli stessi. Ma nella specie detta prova manca del tutto. Infatti, anche a voler ritenere insussistente l'obbligo di convocazione in forma scritta, è pur vero che dell'eventuale convocazione orale-telefonica - ammessa in giurisprudenza in difetto di espresse prescrizioni contrarie (T.A.R. Sicilia - Catania, sez. II, 17 novembre 1990, n. 885; T.A.R. Abruzzo - L'Aquila, 20 dicembre 1986, n. 484) - occorre comunque fornire adeguata prova.

In proposito, si è giustamente affermato in giurisprudenza che “una comunicazione in forma orale, se non viene raccolta in un verbale, non consente di avere alcuna certezza circa il suo contenuto e non può sostituire la comunicazione in forma scritta” (T.A.R. Sicilia Catania, sez. IV, 19 maggio 2006, n. 760; sull'ammissibilità della prova della convocazione telefonica mediante inserzione nel verbale cfr. altresì Cassazione civile, sez. un., 27 gennaio 2004, n. 1414). Nella specie, detta verbalizzazione manca. Il Collegio neppure ignora che la Cassazione ha ammesso che la prova possa essere data “anche con relazioni o dichiarazioni di funzionari dell'ufficio di segreteria, assistite, in relazione alla loro provenienza, da presunzione di veridicità” (Cassazione civile, sez. un., 29 maggio 2003, n. 8582). Ma anche sotto questo profilo la documentazione in atti non consente di ritenere inequivocabilmente provata l'avvenuta convocazione dei membri supplenti: dalle relazioni predisposte dal presidente e dal Segretario della Sottocommissione (all. ti 18 e 19 della relazione del commissario *ad acta*), nonché dagli altri documenti in atti, si evince tutt'al più la sussistenza di una prassi di comunicazione telefonica risalente al 1985, mentre manca una dichiarazione puntuale e circostanziata in ordine alla convocazione per la seduta del 10 maggio 2009 dei medesimi membri

supplenti (e in particolare di quelli di designazione provinciale, che neppure hanno sottoscritto la dichiarazione del 16 febbraio 2010 allegata in atti).

3.3 I suesposti profili di fondatezza della prima censura non esimono tuttavia il Collegio dal compito di verificare la rilevanza del vizio denunciato, in relazione all'interesse a ricorrere, prendendo in considerazione gli effetti dell'eventuale accoglimento del ricorso per tale motivo.

Secondo parte ricorrente, detto accoglimento comporterebbe il travolgimento dell'intera procedura elettorale, "stante la radicale modifica, a un anno di distanza delle elezioni, del corpo elettorale e l'esigenza di verificare l'attualità della stessa lista dei candidati", con la conseguente necessità di rinnovare la stessa fase di presentazione delle candidature.

Il Collegio non condivide questa prospettazione.

In giurisprudenza si è infatti correttamente affermato (cfr. T.A.R. Umbria, 7 luglio 2004, n. 377, confermata da Consiglio di Stato, sez. V, 28 gennaio 2005, n. 187):

- che l'effetto immediato e diretto dell'accoglimento del vizio relativo alla composizione della sottocommissione elettorale consiste solamente nella necessità di procedere al riesame della decisione relativa all'ammissibilità della lista;
- che se l'esito di tale riesame sarà ancora nel senso dell'inammissibilità, si dovrà concludere che le elezioni si sono svolte regolarmente, mentre in caso contrario si dovranno annullare le elezioni già svolte e si dovranno riconvocare gli elettori;
- che detta conclusione discende dal principio per cui, quante volte si annulli l'atto di un procedimento, gli atti anteriori non viziati, compresa la presentazione delle candidature, restano, almeno in linea di massima, validi ed efficaci; mentre gli atti posteriori saranno caducati solo se il vizio di quello annullato si rifletta oggettivamente su di essi;
- che "se l'effetto dell'eventuale accoglimento fosse necessariamente la rinnovazione dell'intera procedura elettorale, compresa la fase della presentazione

delle candidature, gli attuali ricorrenti conseguirebbero una utilità maggiore di quella che avrebbero avuto se, nella prima fase, la verifica dell'ammissibilità della lista fosse stata compiuta da una commissione composta regolarmente. Essi conseguirebbero infatti l'opportunità di rimediare ai supposti vizi formali della loro lista, laddove, se la commissione fosse stata composta regolarmente, essi non avrebbero avuto tale possibilità”;

- che “sarebbe irragionevole ed ingiusto annullare l'intero procedimento - con sensibili pregiudizi alla collettività ed agli altri competitori - per un vizio meramente formale fatto valere da chi avesse presentato una lista di candidati obiettivamente inammissibile”;

- che quindi “la procedura elettorale non può essere annullata solamente per il vizio formale in discorso, ma lo sarà solo se, all'esito del riesame, risulterà che, in effetti, è stata esclusa dalla competizione una lista che invece aveva titolo per parteciparvi”;

- che detto riesame va effettuato dal giudice, che ne è stato investito dagli altri mezzi di gravame, anche perché in questo caso si tratta di profili strettamente e interamente vincolati, e quindi il giudice può sostituirsi all'autorità amministrativa.

Dette considerazioni sono rafforzate dall'orientamento manifestato dal Supremo Consesso, secondo cui, nel caso di annullamento di un procedimento elettorale e di rinnovazione dello stesso a partire dagli atti più remoti affetti da vizi (e segnatamente dalle delibere della commissione elettorale adottate in composizione illegittima), il prefetto, nell'indire le nuove elezioni, non può mutare gli atti relativi all'elettorato passivo (formazione e presentazione delle liste dei candidati), mentre, per quanto riguarda l'elettorato attivo, la parziale rinnovazione del procedimento non può essere di ostacolo all'ammissione al voto di quanti nel frattempo avessero acquisito il relativo diritto (Consiglio di Stato, sez. V, 2 aprile 1982, n. 270). Questa soluzione è pienamente coerente con i principi classici che attengono agli effetti

delle sentenze del giudice amministrativo. Né vale addurre, in senso contrario, l'inconveniente della possibile non corrispondenza delle liste originarie all'assetto delle forze politiche al momento dell'effettivo svolgimento della consultazione elettorale: si tratta di un inconveniente politico non rimediabile con i mezzi giurisdizionali, a pena di uno stravolgimento della logica ordinaria di funzionamento degli stessi (e del resto "*adducere inconveniens non est solvere argumentum*").

4. Alla stregua delle precedenti considerazioni, il Collegio deve esaminare, a questo punto, le ulteriori censure proposte con il ricorso.

Esse attengono al contenuto della decisione di ricusazione, contestata sotto diversi concorrenti profili, da considerarsi congiuntamente:

1) omessa verbalizzazione di tre circostanze: prima convocazione dei presentatori della lista nella mattina del 12 maggio 2009, in cui la sottocommissione aveva fornito indicazioni in ordine alla possibilità di presentare dichiarazioni confermate dei sottoscrittori; intervento dei controinteressati nella seduta del 12 maggio 2009; accadimenti intervenuti tra l'audizione dei ricorrenti alle 19,30 e la decisione finale alle 20,45;

2) omessa considerazione della documentazione integrativa presentata su invito della Sottocommissione e illegittimamente e irragionevolmente ritenuta tardiva: si tratta, in particolare, della dichiarazione di B., autenticatore, accompagnata da 96 dichiarazioni, nuovamente autenticate, con le quali ciascuno dei sottoscrittori attestava di aver preso visione "davanti all'autenticatore B. F., su fogli già spillati", all'atto della sottoscrizione del modello di presentazione della lista in questione, dei nominativi dei 16 candidati e del candidato sindaco R. B.;

3) ammissibilità della lista i cui fogli di sottoscrizione siano, come nella specie, materialmente uniti con spillatura, anche se manchino timbri o firme che attestino il collegamento dei fogli medesimi, anche in considerazione della necessità di

esaminare l'atto nella sua unità e contestualità, dal frontespizio in cui si riportano gli estremi della lista e il numero delle sottoscrizioni, fino all'autenticazione posta in calce, senza spazi vuoti e senza soluzione di continuità nei fogli intermedi;

4) violazione del principio del legittimo affidamento, dato che le istruzioni ministeriali citano una pronuncia del Consiglio di Stato (n. 856/2005) secondo la quale la cucitura con punti metallici 'omega' non costituisce garanzia dell'unità e indivisibilità dell'elenco, con implicita ammissione delle tradizionali spille metalliche;

5) irrilevanza della mancata indicazione, da parte del consigliere comunale autenticante, del numero di firme autenticate, dato che tale numero era indicato nel frontespizio dell'atto, e comunque le eventuali inesattezze erano da considerarsi irregolarità sanabili e non sancite a pena di esclusione.

5. Il Collegio ritiene che le censure siano infondate.

Non si intende certamente disconoscere la facoltà - ammessa dalla giurisprudenza prevalente - di unire al primo modulo, che sia insufficiente a raccogliere il numero di firme di sottoscrittori necessario allo scopo, ulteriori moduli privi dell'indicazione dei candidati, del simbolo e della lista, purché sussistano elementi tali da dimostrare inequivocabilmente la consapevolezza, da parte dei sottoscrittori, di riferirsi a determinati candidati. Occorre tuttavia essere rigorosi sulle formalità alternativamente riconoscibili come idonee allo scopo: formalità la cui astratta fungibilità non può andare a detrimento dell'essenziale esigenza di certezza. A tal fine, è ragionevole richiedere non solo che i fogli (come nella specie) siano spillati - e quindi non mobili e non uniti da semplici spille "omega" - ma che altresì sussista un ulteriore elemento di collegamento degli stessi rappresentato da timbri o firme di collegamento, ovvero da un "segno di congiunzione inequivoca" (Consiglio di Stato, sez. V, 6 aprile 2007, n. 1533). Infatti, il timbro o la firma di collegamento rappresentano "segni di congiunzione suscettibili di un apprezzamento obiettivo",

mentre “la spillatura o la rilegatura dei moduli... realizzano una unione meramente materiale dei moduli delle sottoscrizioni... che, in astratto, potrebbero essere effettuate da chiunque, in qualunque tempo” (CGARS, 19 marzo 2010, n. 402). Inoltre, “nemmeno è idonea, da sola, a surrogare le eventuali carenze formali l'unicità dell'autenticazione delle firme apposta in calce all'ultimo modulo, dal momento che il pubblico ufficiale attesta soltanto l'identità dei sottoscrittori e il loro numero, ma in mancanza dei riferiti presidi formali, la dichiarazione unica dell'autenticante non dà alcuna certezza in ordine alla sicura riferibilità delle firme alla presentazione di una determinata lista” (CGARS, cit.); e questo a maggior ragione nel caso di specie, in cui il pubblico ufficiale non ha attestato il numero complessivo delle autentiche effettuate.

Si tratta di un'illegittimità “radicale e tale da compromettere la stessa giuridica esistenza della lista in discorso”, con la conseguenza che “il relativo vizio esorbita dal campo applicativo della regolarizzazione” (CGARS, sent. cit.). Al riguardo deve precisarsi che il sistema del procedimento elettorale è “notoriamente scandito da ravvicinati termini perentori e da rigorose formalità, nonché complessivamente improntato ad una marcata celerità”; pertanto esso preclude “in radice l'altrimenti aleatorio e dilatorio esperimento, da parte degli organi istituzionalmente deputati a tali controlli (e, tra questi, le Commissioni elettorali circondariali), di indagini di tipo sostanziale sulla volontà realmente espressa dai sottoscrittori” (Consiglio di Stato, sez. V, 3 marzo 2005, n. 835). Ne consegue quindi anche l'infondatezza dei profili di illegittimità di cui al precedente punto 4, sub 1) e 2).

Come pure resta esclusa la rilevanza delle istruzioni ministeriali sul punto, dovendosi aver riguardo all'oggettiva applicazione della legge.

5.1 Parte ricorrente eccepisce, in subordine, la questione di costituzionalità della normativa di riferimento, qualora interpretata nel senso ad essa sfavorevole, in

relazione ai principi costituzionali di cui agli articoli 2, 3, 51 e 97 Cost.. La questione è manifestamente infondata, in quanto:

- la disciplina in esame è volta a garantire proprio il buon andamento della competizione elettorale, assicurando la “*par condicio*” nell’accesso alle cariche elettive, sulla base di meccanismi tali da garantire un voto libero e sicuro, su presupposti certi e univocamente controllabili;
- non sussiste una disparità di trattamento con altre disposizioni che consentono una modificazione postuma delle liste, come il termine di quarantotto ore per la sostituzione con nuovi contrassegni di quelli ritenuti inammissibili e la modifica delle liste in cui non è rispettato il rapporto maschi-femmine, poiché in questi casi il legislatore ha ammesso una deroga al termine per una particolare esigenza di tutela, perché in queste ultime non si riscontra una situazione di incertezza circa la consapevolezza dei sottoscrittori (Consiglio di Stato, sez. V, 22 febbraio 2002 , n. 1087).

6. Neppure è possibile far riferimento, nella specie, all’art. 1, n. 2, del D.L. 5 marzo 2010, n. 29, di interpretazione autentica del terzo comma dell’art. 9 della L. 17 febbraio 1968, n. 108 (avente contenuto analogo all’art. 32 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570): disposizione che ha “dequotato” i vizi formali relativi all’autentica delle firme, tra cui la "*mancaza del timbro dell’autorità autenticante*", e che è stata applicata da TAR Abruzzo – Pescara, sez. I, ord. 11 marzo 2010, n. 12, proprio con riferimento al caso di una lista esclusa perché i moduli contenenti le firme dei sottoscrittori non erano tra loro collegati, oltre che da un punto metallico, anche da un timbro. Infatti, come correttamente evidenziato da Consiglio di Stato, sez. V, ordinanza 20 marzo 2010, n. 1300, tale disposizione riguarda le modalità di autenticazione delle sottoscrizioni e non le modalità di confezionamento della documentazione relativa alla presentazione delle candidature. Nel caso in esame,

infatti, la modalità di autenticazione non viene in rilievo direttamente, ma solo di riflesso, in quanto il timbro richiesto dalla citata giurisprudenza (in alternativa a una firma di congiunzione) avrebbe la funzione di surrogare proprio la fondamentale carenza nella documentazione di presentazione delle candidature. Quindi ne risulta confermata l'irrilevanza del riferimento al menzionato decreto - legge; il che consente anche di prescindere dalle ulteriori possibili questioni concernenti sia l'ambito applicativo sia la costituzionalità dello stesso.

7. La rilevata complessiva infondatezza delle censure attinenti al merito della disposta ricusazione consente di ribadire la rilevata carenza di interesse con riguardo alla seconda censura, la quale attiene all'illegittimità della composizione della commissione: infatti essa - pur apparendo non infondata nel merito - non può essere posta a fondamento di una pronuncia di accoglimento del ricorso, dato che la rilevata oggettiva inammissibilità della lista non consentirebbe di pervenire a un esito diverso in sede di riesame della posizione di parte ricorrente, alla stregua delle considerazioni di cui al precedente punto 3.3.

8. Conclusivamente, il ricorso deve essere respinto.

9. Quanto alle spese di lite, il Collegio - valutate tutte le peculiarità del caso anche in relazione alla fase istruttoria - ritiene:

- a) che la spesa per il commissario *ad acta*, quantificata come da dispositivo, debba essere posta a carico del Comune di Monte Porzio Catone e del Ministero dell'Interno;
- b) che le rimanenti spese di lite debbano essere compensate tra tutte le parti del presente giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sez. II – bis, definitivamente pronunciando:

- a) respinge il ricorso in epigrafe;

b) liquida il compenso del commissario “ad acta” nella misura di € 1500,00 (millecinquecento/00) lordi, da porsi a carico del Ministero dell’Interno per il cinquanta per cento e del Comune di Monte Porzio Catone per il rimanente cinquanta per cento; condanna il Ministero dell’Interno e il Comune di Monte Porzio Catone, in solido tra loro, al pagamento della relativa somma in favore del dottor G. C., Viceprefetto in servizio presso il Ministero dell’Interno – Amministrazione Centrale;

c) dispone la compensazione delle ulteriori spese di giudizio.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza, e, in particolare, per:

1) l'immediata comunicazione della sentenza al Comune di Monte Porzio Catone, affinché provveda a sua volta:

- entro 24 ore dal ricevimento, alla pubblicazione per quindici giorni del dispositivo nell'albo dell'ente, ai sensi dell'art. 83/11, co. 6, D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570;

- alla notificazione senza spese agli interessati, ai sensi dell'art. 84 del D.P.R. citato;

2) l'immediata comunicazione della sentenza al Prefetto di Roma;

3) l'immediata comunicazione della sentenza al dottor G. C., Viceprefetto in servizio presso il Ministero dell’Interno – Amministrazione Centrale.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2010 con l'intervento dei Magistrati:

Eduardo Pugliese, Presidente

Raffaello Sestini, Consigliere

Francesco Arzillo, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 31/03/2010

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO